



## **COMUNE DI PIOMBINO**

# **IMU Imposta Municipale Propria GUIDA PER IL CONTRIBUENTE ANNO 2014**

**a cura**

**Servizio Entrate**

**Ufficio Tributi**

## **Indice**

- 1 CHI DEVE PAGARE**
  - 1.1 I soggetti obbligati**
  
- 2 QUANTO SI PAGA**
  - 2.1 Per i fabbricati**
    - 2.1.1 Per l'abitazione principale**
    - 2.1.2 Per altro fabbricato non adibito ad abitazione principale**
  - 2.2 Per i terreni**
    - 2.2.1 Per le aree fabbricabili**
    - 2.2.2 Per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali**
    - 2.2.3 Per i terreni agricoli in tutti gli altri casi**
    - 2.2.4 Fabbricati di categoria D/1**
    - 2.2.5 Fabbricati di categoria D/5**
    - 2.2.6 Fabbricati di categoria D diversi da D/1 e D/5**
  - 2.3 I casi particolari**
  - 2.4 Le aliquote e le detrazioni**
  
- 3 QUANDO E COME SI PAGA**
  - 3.1 Le scadenze**
  - 3.2 Le modalità di pagamento**
  - 3.3 La regolarizzazione tardiva (ravvedimento operoso)**
  - 3.4 La dichiarazione**
  
- 4 A CHI RIVOLGERSI**

## 1 CHI DEVE PAGARE

### 1.1 I soggetti obbligati

I soggetti tenuti al pagamento dell'IMU per gli immobili (fabbricati, terreni e aree edificabili) situati nel Comune di Piombino sono:

- il proprietario
- l'usufruttuario
- il titolare del diritto reale d'uso o di abitazione
- il titolare del diritto di enfiteusi o di superficie
- il locatario o utilizzatore per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing)
- il concessionario nel caso di immobili demaniali

## 2 QUANTO SI PAGA

### 2.1 Per i fabbricati

Per poter calcolare l' IMU si deve determinare la base imponibile necessaria al calcolo dell'imposta. Tale dato si ottiene rivalutando la *rendita catastale*, cioè il valore dell'immobile che risulta iscritto negli atti presso l'Agenzia del Territorio, del 5% (rivalutazione disposta, a partire dal 1° gennaio 1997, dall'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662) e moltiplicando il risultato ottenuto per un coefficiente previsto dalla legge, che è diverso per tipologia di immobile, secondo la seguente tabella:

<b><u>CATEGORIA CATASTALE</u></b>		<b><u>COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE</u></b>
<b>A (esclusi A/10) C/2 – C/6 – C/7</b>	→	<b>160</b>
<b>B – C/3 – C/4 – C/5</b>	→	<b>140</b>
<b>A/10</b>	→	<b>80</b>
<b>D (ad esclusione dei D/5)</b>	→	<b>65</b>
<b>D/5</b>	→	<b>80</b>
<b>C/1</b>	→	<b>55</b>

**Attenzione:** per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non definitiva, si deve utilizzare una *rendita presunta*, cioè quella di immobili simili situati nella stessa zona, e applicare a questa ipotetica rendita la rivalutazione e i moltiplicatori sopra riportati.

Riassumendo, la base imponibile si ottiene secondo questa formula

$$\text{Base imponibile} = \text{Rendita Catastale} \times 1,05 \times \text{Coefficiente moltiplicatore}$$

Una volta ottenuta la base imponibile, si devono applicare le aliquote.

Tutte le aliquote comunali sono state deliberate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30 aprile 2014.

Di seguito si mostrano a titolo esemplificativo il calcolo dell'imposta e le modalità di versamento nel caso di un fabbricato adibito ad abitazione principale classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed il calcolo dell'imposta e delle modalità di versamento nel caso di tutti gli altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale.

La legge prescrive che il versamento della prima rata (acconto) è eseguito sulla base dell'aliquota e delle

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata (saldo) è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Al fine della semplificazione dei calcoli, di seguito invece gli esempi puntuali di calcolo sono riportati in modo semplificato, proponendo il versamento delle due rate di acconto e saldo in misura uguale sulla base delle aliquote vigenti nel 2014. Il metodo proposto negli esempi, oltre ad essere più semplice è ovviamente anch'esso corretto.

### **2.1.1 Per l'abitazione principale**

Dal 2014 è stata soppressa l'imposta municipale propria (IMU) sull'abitazione principale ed è stata sostituita con la TASI. Per tutte le informazioni su tale nuova imposta sull'abitazione principale si rimanda alla apposita Guida dedicata alla TASI.

Sulle cosiddette "abitazioni di lusso", ossia quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'IMU sull'abitazione principale (e pertinenze) non è stata soppressa e quindi è dovuta anche per il 2014.

Per tali fattispecie si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

*Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come UNICA UNITA' IMMOBILIARE, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. E' considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

*N.B. → Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

#### **Esempi pratici di calcolo delle rate**

Supponiamo di possedere un immobile adibito ad abitazione principale appartenenti ad una delle categorie A/1, A/8 e A/9 con rendita catastale di € 852,00 (se ci fossero anche delle pertinenze, le loro rendite andrebbero sommate a quelle dell'abitazione principale), si procede in questo modo:

#### **A) versamento in acconto entro il 16 giugno 2014**

Sia per versare l'acconto che il saldo, si tiene conto dell'aliquota del 2,2 per mille

1. Rivalutazione della rendita catastale →  $852,00 \times 1,05 = 894,60$  Rendita rivalutata
2. Applicazione del moltiplicatore "160" →  $894,60 \times 160 = 143.136,00$  Base imponibile
3. Applicazione dell'aliquota di base del 2,2 per mille →  $143.136,00 \times 0,0022 = 314,90$  Imposta annua lorda
4. Sottrarre la detrazione fissa di legge di € 200,00 →  $314,90 - 200,00 = 114,90$  Imposta annua netta
5. Calcolata l'imposta teorica annua, se ne versa il 50% →  $114,90 \div 2 = 57,45$  Importo da versare entro il 16 Giugno con F24

CODICE TRIBUTO: 3912 "IMU su abitazione principale e relative pertinenze COMUNE"

**B) lo stesso calcolo si effettuerà per il conteggio dell'imposta da versare a saldo entro il 16 dicembre.**

PERTINENZE:

In merito alle pertinenze, si deve tenere presente che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### 2.1.2 Per altro fabbricato non adibito ad abitazione principale

Supponiamo di possedere un'immobile di categoria catastale "A" locato con contratto regolarmente registrato e con rendita catastale di € 852,00, si procede in questo modo:

#### A) versamento in acconto entro il 16 giugno 2014

Sia per versare l'acconto che il saldo si tiene conto dell'aliquota pari al 8,5 per mille.

1. Rivalutazione della rendita catastale →  $852,00 \times 1,05 = 894,60$  Rendita rivalutata
2. Applicazione del moltiplicatore "160" →  $894,60 \times 160 = 143.136,00$  Base imponibile
3. Applicazione dell'aliquota base del 8,5 per mille →  $143.136,00 \times 0,0085 = 1.216,66$  Imposta annua dovuta
4. Calcolata l'imposta annua, se ne versa il 50% →  $1.216,66 \div 2 = 608,33$  Importo da versare in acconto entro il 16 Giugno con Modello F24

CODICE TRIBUTO: 3918 "IMU per altri fabbricati COMUNE"

**B) lo stesso calcolo si effettuerà per il conteggio dell'imposta da versare a saldo entro il 16 dicembre.**

## 2.2 Per i terreni

I terreni si possono dividere in due categorie: aree fabbricabili (per il calcolo vedi punto 2.2.1) e terreni agricoli il cui conteggio varia in base all'utilizzo del possessore: se posseduti e condotti da coltivatori diretti il calcolo si esegue come al punto 2.2.2, mentre se posseduti da soggetti diversi il calcolo dovrà essere effettuato come al punto 2.2.3

### 2.2.1 Per le aree fabbricabili

Per il calcolo dell'imposta si utilizza come base imponibile il valore commerciale dell'area (valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno in corso). Il Comune di Piombino, secondo criteri stabiliti con Delibera di Giunta reperibile anche sul sito internet (per il 2014, Delibera Giunta Comunale n. 122 del 14/05/2014), determina annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

**Base imponibile = Valore commerciale dell'area**

Supponiamo di possedere un'area fabbricabile con un valore di mercato pari a € 200.000,00; sia per il calcolo dell'acconto che per il calcolo del saldo si deve procedere come segue:

#### A) versamento in acconto entro il 16 giugno 2014

1. Applicazione dell'aliquota del 8,1 per mille →  $200.000,00 \times 0,0081 = 1.620,00$  (Imposta annua)
2. Calcolata l'imposta di base annua, se ne versa il 50% →  $1.620,00 \div 2 = 810,00$  importo da versare entro il 16 Giugno con Modello F24

CODICE TRIBUTO: 3916 "IMU per aree fabbricabili COMUNE"

**B) lo stesso calcolo si effettuerà per il conteggio dell'imposta da versare a saldo entro il 16 dicembre.**

## 2.2.2 Per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali

Per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 75.

$$\text{Base imponibile} = \text{Reddito Dominicale} \times 1,25 \times 75$$

Si ricorda che "I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modificazioni, iscritti alla previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

La franchigia e le riduzioni spettanti per scaglioni sono elencati nel seguente prospetto:

Scaglioni di imponibile	Riduzione d'imposta	Riduzioni spettanti
Fino a € 6.000	Esente	€ 6.000
Da € 6.000 a € 15.500	70%	€ 6.650
Da € 15.500 a € 25.500	50%	€ 5.000
Da € 25.500 a € 32.000	25%	€ 1.625
Oltre € 32.000	Nessuna riduzione	

### **A) versamento in acconto entro il 16 giugno 2014**

Supponiamo di possedere e coltivare, in qualità di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, un terreno agricolo con reddito dominicale pari a € 884,77; sia per il calcolo dell'acconto che per il calcolo del saldo si deve procedere come segue:

- Rivalutazione del reddito dominicale  $\rightarrow 884,77 \times 1,25 = 1.105,96$  Reddito rivalutato
- Applicazione del moltiplicatore 75  $\rightarrow 1.105,96 \times 75 = 82.947,00$   

Applicazione riduzioni e calcolo imposta	
Valore terreno	82.947,00
Franchigia:	
Fino a € 6.000	6.000
Da € 6.000 a € 15.500	6.650
Da € 15.500 a € 25.500	5.000
Da € 25.500 a € 32.000	1.625
Oltre € 32.000	nessuna riduzione
Totale riduzioni spettanti:	19.725
Base imponibile (€ 82.947,00 - € 19.725,00)	63.222,00
- Applicazione dell'aliquota del 8,1 per mille  $\rightarrow 63.222,00 \times 0,0081 = 512,10$  Imposta annua
- Calcolata l'imposta annua, se ne versa il 50%  $\rightarrow 512,10 \div 2 = 256,05$  Importo da versare in acconto entro il 16 Giugno con modello F24

CODICE TRIBUTO: 3914 "IMU per terreni COMUNE"

**B) lo stesso calcolo si effettuerà per il conteggio dell'imposta da versare a saldo entro il 16 dicembre.**

### 2.2.3 Per i terreni agricoli in tutti gli altri casi

Per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 % ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

$$\text{Base imponibile} = \text{Reddito Dominicale} \times 1,25 \times 135$$

Supponiamo di possedere un terreno agricolo con reddito dominicale pari a € 884,77; sia per il calcolo dell'acconto che per il calcolo del saldo si deve procedere come segue:

#### A) versamento in acconto entro il 16 giugno 2014

1. Rivalutazione del reddito dominicale  $\rightarrow 884,77 \times 1,25 = 1.105,96$  Reddito rivalutato
2. Applicazione del moltiplicatore "135"  $\rightarrow 1.105,96 \times 135 = 149.304,00$  Base imponibile
3. Applicazione dell'aliquota del 8,1 per mille  $\rightarrow 149.304,00 \times 0,0081 = 1.209,37$  Imposta annua
4. Calcolata l'imposta annua, se ne versa il 50%  $\rightarrow 1.209,37 \div 2 = 604,69$  Importo da versare in acconto entro il 16 Giugno

CODICE TRIBUTO: 3914 " IMU per terreni COMUNE"

**B) lo stesso calcolo si effettuerà per il conteggio dell'imposta da versare a saldo entro il 16 dicembre.**

### 2.2.4 FABBRICATI DI CATEGORIA D/1

Su questi fabbricati si pagano due quote di imposta: una prima quota calcolata con aliquota del 7,6 per mille che va pagata allo Stato e una seconda quota calcolata con aliquota 3 per mille (con franchigia fissa di € 3.000,00 per fabbricato) che invece si paga al Comune.

Supponiamo di possedere un fabbricato di categoria D/1 con rendita catastale pari a € 27.580,00; sia per il calcolo dell'acconto che per il calcolo del saldo si procede come di seguito:

#### **CALCOLO ACCONTO CON SCADENZA 16 GIUGNO 2014:**

1. Rivalutazione della rendita catastale  $\rightarrow 27.580 \times 1,05 = 28.959,00$  Rendita rivalutata
2. Applicazione del moltiplicatore "65"  $\rightarrow 28.959,00 \times 65 = 1.882.335$  Base imponibile
3. Applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille  $\rightarrow 1.882.335 \times 0,0076 = 14.305,75$  Imposta annua statale
4. Calcolata l'imposta annua statale se ne versa il 50%  $\rightarrow 7.153,00$  (codice tributo: 3925 "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO")

5. Si calcola la quota dovuta al Comune:

$$\text{Aliquota del 3,00 per mille} \rightarrow 1.882.335 \times 0,003 = 5.647,01$$

$$\text{Si detrae la franchigia fissa di 3.000 euro} \rightarrow 5.647,01 - 3.000 = 2.647,01 \text{ Imposta annua dovuta}$$

$$\text{Si versa il 50\%} \rightarrow 1.324,00 \text{ (codice tributo: 3930 "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE")}$$

**B) lo stesso calcolo si effettuerà per il conteggio dell'imposta da versare a saldo entro il 16 dicembre.**

## 2.2.5 FABBRICATI DI CATEGORIA D/5

Anche su questi fabbricati si pagano due quote di imposta: una prima quota calcolata con aliquota del 7,6 per mille che va pagata allo Stato e una seconda quota calcolata con aliquota 3 per mille (con franchigia fissa di € 1.000,00 per fabbricato) che invece si paga al Comune.

Supponiamo di possedere un fabbricato di categoria D/5 con rendita catastale pari a € 32.407,00; sia per il calcolo dell'acconto che per il calcolo del saldo si procede come di seguito:

### **CALCOLO ACCONTO CON SCADENZA 16 GIUGNO 2014:**

1. Rivalutazione della rendita catastale →  $32.407,00 \times 1,05 = 34.027,35$  Rendita rivalutata
2. Applicazione del moltiplicatore "80" →  $34.027,00 \times 80 = 2.722.188$  Base imponibile
3. Applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille →  $2.722.188 \times 0,0076 = 20.688,63$  Imposta annua statale
4. Calcolata l'imposta annua statale se ne versa il 50% → 10.344,00 (codice tributo: 3925 "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO")
5. Si calcola la quota dovuta al Comune:

Aliquota del 3,00 per mille →  $2.722.188 \times 0,003 = 8.166,56$

Si detrae la franchigia fissa di 1.000 euro →  $8.166,56 - 1.000 = 7.166,56$  Imposta annua comunale dovuta

Si versa il 50% → 3.583,00 (codice tributo: 3930 "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE")

**B) lo stesso calcolo si effettuerà per il conteggio dell'imposta da versare a saldo entro il 16 dicembre.**

## 2.2.6 ALTRI FABBRICATI DI CATEGORIA D DIVERSI DA D/1 E D/5

Valgono gli stessi casi già esaminati prima ai punti 2.2.4 e 2.2.5 con la differenza che per questi fabbricati l'IMU è solo di competenza dello Stato con l'aliquota del 7,6 per mille e non è dovuta la quota al Comune calcolata al 3 per mille con franchigia.

## 2.3 I casi particolari

### ***Immobili "storici"***

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

### ***Immobili inagibili/inabitabili***

La base imponibile è ridotta del 50% anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

### ***Residenti all'estero***

Non è prevista alcuna assimilazione ad abitazione principale dei soggetti iscritti all'AIRE pertanto l'aliquota da applicare è quella per fabbricato non adibito ad abitazione principale.

### ***Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita***

Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### ***Fabbricati rurali ad uso strumentale***

Non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale posseduti da coltivatori diretti o imprese agricole

## **2.4 Le aliquote e le detrazioni**

Il Comune di Piombino ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni per il 2014 con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30 aprile 2014, disponibile anche sul sito internet:

### **1) 2,2 per mille:**

#### **- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. E' considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **- Pertinenze dell'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **Detrazione per abitazione principale**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

### **2) 5,5 per mille:**

#### **- Unità immobiliari locate con "contratti concordati":**

Le unità immobiliari locate alle condizioni previste dagli accordi assunti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge n° 431/1998 a condizione che i locatari vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.

### **3) 8,5 per mille:**

#### **- Altre locazioni residenziali:**

Rientrano in questa fattispecie le unità immobiliari abitative locate con contratti diversi da quelli di cui al punto B), regolarmente registrati e proporzionalmente alla durata;

### **4) 6,5 per mille:**

#### **- Unità immobiliari concesse in uso gratuito:**

Unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado di almeno uno dei contitolari a condizione che l'utilizzatore vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale.

### **5) 10,6 per mille:**

Altri fabbricati di categoria catastale "A" (esclusi gli A/10) diversi da quelli individuati ai punti 1), 2), 3) e 4).

### **6) FABBRICATI CATEGORIA CATASTALE D/1:**

L'aliquota totale applicata è il 10,6 per mille di cui il 7,6 per mille da versare interamente allo Stato e il 3 per



mille da versare al Comune con diritto di abbattimento dell'imposta per ciascuna unità immobiliare (ovviamente solo sulla quota spettante al Comune) fino a 3.000 euro.

#### **7) FABBRICATI CATEGORIA CATASTALE D/5:**

L'aliquota totale applicata è il 10,6 per mille di cui il 7,6 per mille da versare interamente allo Stato e il 3 per mille da versare al Comune con diritto di abbattimento dell'imposta per ciascuna unità immobiliare (ovviamente solo sulla quota spettante al Comune) fino a 1.000 euro.

#### **8) 8,1 per mille:**

Altri immobili non compresi nei punti da 1) a 7); si tratta di tutti gli immobili non ricompresi nei casi precedenti e che a titolo esemplificativo riguardano: fondi, terreni, aree fabbricabili, immobili delle categorie catastali "B", "C", gli A/10 e i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

### **3. QUANDO E COME SI PAGA**

#### **3.1 Le scadenze**

- **50%** dell'imposta annua dovuta a titolo di acconto **entro il 16 Giugno 2014;**
- **50 %** dell'imposta annua dovuta a titolo di saldo **entro il 16 Dicembre 2014.**

#### **3.2 Le modalità di pagamento**

##### **· Modello F24 o Bollettino Postale IMU**

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione IMU ed altri tributi locali", sono i seguenti:

**Codice Comune: G687**

**Il Codice Comune G687 dovrà essere sia per il versamento dell'imposta a favore del Comune sia per la parte a favore dello Stato**

**Codici Tributo:**

- **3912** – “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- **3914** - “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- **3916** - “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- **3918** - “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- **3925** - “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- **3930** - “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali o sul sito dell'agenzia delle entrate al link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24/modello+e+istruzioni+f24>

##### **Bollettino Postale tramite servizio telematico**

In alternativa al pagamento con il modello F24, è possibile utilizzare un Bollettino postale equivalente. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato il 23 novembre 2012 è stato approvato il bollettino di c/c postale che il contribuente può utilizzare per effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane s.p.a.

### 3.3 La regolarizzazione tardiva (ravvedimento operoso)

***Il contribuente che si dimentica di pagare le imposte ha 3 possibilità di regolarizzare tardivamente le proprie obbligazioni:***

#### **RAVVEDIMENTO VELOCE:**

Per il calcolo del ravvedimento veloce la sanzione è pari al 0,2% degli importi non versati per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.

<b><u>Giorni di ritardo</u></b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b><u>Sanzione</u></b>														
0,20 %	0,40 %	0,60 %	0,80 %	1,00 %	1,20 %	1,40 %	1,60 %	1,80 %	2,00 %	2,20 %	2,40 %	2,60 %	2,80 %	3,00 %

Quindi il contribuente che decida di provvedere mediante ravvedimento veloce dovrà versare entro il 15° giorno successivo alla scadenza originaria, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione dello 0,2% per giorno di ritardo.

#### **Esempio:**

**Tardivo versamento di un'imposta pari a € 500,00 eseguito entro 10 gg dalla scadenza, la sanzione sarà la seguente:**

$$500,00 \times 2\% = \text{€ } 10,00$$

#### **RAVVEDIMENTO BREVE:**

Dal 15° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° giorno, il contribuente dovrà versare oltre alle imposte dovute e agli interessi, una *sanzione del 3%* .

#### **RAVVEDIMENTO LUNGO:**

Dal 31° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oltre alle imposte dovute e agli interessi, è previsto il pagamento di una sanzione del 3,75%.

#### **CALCOLO INTERESSI:**

Gli interessi vanno calcolati per ogni giorno di ritardo sul tributo non pagato al tasso legale annuo che al 01/01/2014 e' pari al 1%.

#### **Esempio pratico:**

Su un'imposta di € 500,00 versata con 10 giorni di ritardo, l'ammontare da versare risulta il seguente:

$$\text{calcolo interessi: } \text{€ } 500,00 \times 1\% \times 10 \div 365\text{gg} = \text{€ } 0,14 \text{ (interesse)}$$

$$\text{calcolo sanzione: } \text{€ } 500,00 \times 2\% = \text{€ } 10,00 \text{ (sanzione)}$$

L'importo degli interessi e della sanzione deve essere versato unitamente all'imposta dovuta utilizzando il codice tributo dell'imposta versata in ritardo.

### 3.4 Dichiarazione

E' da presentarsi nei casi espressamente previsti dalle istruzioni al modello ministeriale di Dichiarazione IMU, entro il 30 giugno 2015.

#### **4. A CHI RIVOLGERSI**

COMUNE DI PIOMBINO via Ferruccio 4 – 57025 LI

Settore Finanza e Controllo/Servizio Entrate/Ufficio Tributi

PER INFORMAZIONI, MODULISTICA E CONTATTI:

- Ufficio Tributi tel. 0565.63259-63288-63341-63347  
aperto lunedì e venerdì ore 9.30-13.30 e mercoledì ore 9.30-13.30/15.15-17.30  
mail: [tributi@comune.piombino.li.it](mailto:tributi@comune.piombino.li.it) pec: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)
- Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0565.63274  
aperto da lunedì a venerdì ore 9-13; il mercoledì anche ore 15.30-17.30  
mail: [urp@comune.piombino.li.it](mailto:urp@comune.piombino.li.it)
- ON LINE Sito internet istituzionale [www.comune.piombino.li.it](http://www.comune.piombino.li.it)